

## **La tutela penale dell'ambiente: problemi derivanti da un'attività sportiva<sup>1</sup>**

*a cura di Riccardo Salomone*

Il Tribunale di Cassino affermava la responsabilità penale di S., condannandolo alla pena dell'ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 256 co. 2 D. Lgs. n. 152/2006, perché, quale **presidente di un'associazione sportiva dilettantistica**, abbandonava in maniera incontrollata i rifiuti prodotti dall'attività, consistiti in resti di piatti, borre in plastica, bossoli esplosi e pallini di piombo, nonché al reato di cui all'art. 257 co. 1 D. Lgs. cit., per non aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 242 del citato Decreto al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito a seguito dell'abbandono dei rifiuti sopra indicati.

Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Va rilevato, con riferimento all'**art. 257 co. 1 D. Lgs. n. 152/2006**, che esso sanziona (con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000), salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e segg.

Viene inoltre sanzionata (con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 26.000) la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242.

Il riferimento è alla comunicazione di cui tratta il primo comma di tale disposizione, da effettuarsi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304 co. 2 D. Lgs. n.

---

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2017, n. 20237 (Relatore Dr. Luca Ramacci).

152/2006, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito. Il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve dare immediata comunicazione. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Si è anche precisato che la comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire, agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo, di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese (così Cass. pen., Sez. III, n. 40856/2010).

Destinatario dell'obbligo è colui che ha cagionato l'inquinamento del sito (Cass. pen., Sez. III, n. 18503/2011).

Le condotte sanzionate dall'art. 257 co. 1 sono fra loro distinte, riguardando una l'omessa bonifica del sito inquinato e l'altra la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 (in tal senso, Cass. pen., Sez. III, n. 18503/2011).

La segnalazione, inoltre, è comunque dovuta, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (Cass. pen., Sez. III, n. 5757/2014; Cass. pen., Sez. III, n. 16702/2011; Cass. pen., Sez. III, n. 40191/2007), anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo impostogli (Cass. pen., Sez. III, n. 40856/2010).

La Cassazione ha pertanto ribadito nel caso di specie che l'art. 257 co. 1 D. Lgs. n. 152/2006 sanziona due distinte condotte, la seconda delle quali riguarda la mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del citato Decreto e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata.

Inoltre, quanto al reato di cui all'**art. 256 co. 2 D. Lgs. n. 152/2006**, esso è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di un'attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma (Cass. pen., Sez. III, n. 38364/2013).

Nella richiamata pronuncia si osservava come la norma in parola stabilisca che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192 co. 1 e 2. Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa.

Si ricordava che la *ratio* del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, distinguendo l'autore della violazione, è fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.

Quanto all'individuazione dei soggetti qualificati indicati dalla norma in esame, la sentenza richiamava le precedenti pronunce, nelle quali si era chiarito che essi non sono esclusivamente coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), essendo la norma rivolta ad ogni impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c. o ente, con personalità giuridica od operante di fatto.

Si ricordava pure che tale caratteristica della fattispecie aveva indotto a ritenere che il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dall'art. 256 co. 1 e 2 riguarda il solo trattamento

sanzionatorio e non anche la parte precettiva, escludendosi altresì che, nell'individuazione del titolare d'impresa o del responsabile dell'ente, debba farsi riferimento alla formale investitura, assumendo rilievo, invece, la funzione in concreto svolta.

A tale ultimo proposito venivano richiamate alcune pronunce riguardanti l'attività di tiro al piattello, nelle quali la responsabilità dell'abbandono era stata riconosciuta in capo al rappresentante dell'associazione di tiro a volo (Cass. pen., Sez. III, n. 4733/2008; Cass. pen., Sez. III, n. 12448/2010. V. anche Cass. pen., Sez. III, n. 19472/2013).

Tali conclusioni paiono condivisibili, atteso che il riferimento operato dalla norma in discorso oltre che ai «titolari di impresa» anche ai «responsabili di enti», comprende necessariamente – in considerazione della genericità dell'indicazione, finalizzata, come nel caso delle imprese, alla massima estensione dell'ambito di operatività della norma – ogni ente giuridico, ivi compresi anche quelli associativi con finalità non lucrative, quali, appunto, le associazioni, la cui caratteristica di organizzazione stabile di più persone per lo svolgimento di un'attività comune consente di superare quella presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono di rifiuti di cui si è detto e sulla quale si fonda il diverso trattamento riservato dalla legge al singolo soggetto privato.

Nel caso in esame, peraltro, non vi è dubbio che un'attività altamente inquinante quale quella del tiro a volo, che produce una quantità di rifiuti non indifferente ed anche di un certo impatto sull'ambiente, quali pallini in piombo, plastiche e bossoli esplosivi, ripetuta nel tempo (nella fattispecie, da oltre trenta anni) ed esercitata da più persone, rientri pienamente fra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore.

**In conclusione**, la Corte Suprema ha affermato che nella nozione di enti cui fa riferimento l'art. 256 co. 2 D. Lgs. n. 152/2006 rientrano anche le associazioni e che integra il reato l'abbandono, da parte del rappresentante di un'associazione spor-

tiva dilettantistica di tiro a volo, dei rifiuti derivanti da tale attività: il ricorso veniva pertanto rigettato.